



# Euroconference NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

*Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini*

## Edizione di venerdì 8 Ottobre 2021

### EDITORIALI

**Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 5 ottobre**  
di Laura Mazzola

### DICHIARAZIONI

**Il visto di conformità nel modello Redditi SC e modello Irap**  
di Federica Furlani

### ADEMPIMENTI

**F24 telematico per l'accollo del debito pena lo scarto**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### ACCERTAMENTO

**Apertura di pieghi, borse e casseforti nel corso di una verifica fiscale**  
di Caterina Bruno

### ACCERTAMENTO

**Compenso dell'avvocato del Comune al netto degli oneri contributivi e dell'IRAP**  
di Angelo Ginex

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

**Sentiero delle Leggende, Val di Fassa**  
di Stefania Pompigna – Digital Assistant

## EDITORIALI

### **Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 5 ottobre**

di Laura Mazzola



La **seconda puntata** di **Adempimenti In Diretta** è iniziata con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità, relative alla normativa e alla prassi, della **scorsa settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata al **trattamento fiscale della differenza da recesso**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenzario**” è stato analizzato il **credito di imposta collegato alle spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione interpersonale**.

Durante la sessione “**adempimenti in pratica**”, rubrica curata da **TeamSystem**, sono state date indicazioni in merito alla condivisione delle scadenze tra professionista e cliente con **Euroconference**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti; ne ho selezionati alcuni, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

- 3. DECORSO DELL'UTILIZZO DEL CREDITO SPESE SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI**
- 2. CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ATTRIBUITI**
- 1. SCADENZA DELL'INVIO DEL 730/2021 INTEGRATIVO**

## # 10

### Immobile di lusso fuori dai benefici “prima casa”

***L'acquisto di una villa, classificata A/8, può essere ammessa ai benefici “prima casa”?***

**E.M.**

---

La risposta deve essere negativa.

Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:

- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra-popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

L'agevolazione non è ammessa, invece, per l'acquisto di un'abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

## # 9

### Termine variazione della residenza per i benefici “prima casa”

***Entro quanto tempo il contribuente deve provvedere a variare la residenza, per poter beneficiare delle agevolazioni?***

**E.T.**

---

L'acquirente, ai fini dei benefici “prima casa” deve provvedere a trasferire la residenza entro 18 mesi, ai sensi della lett. a), della Nota II-bis, dell'articolo 1 della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986.

La residenza, però, non è detto che debba essere trasferita nell'immobile acquistato.

Infatti, ai fini dell'agevolazione, occorre che il trasferimento avvenga nel Comune in cui l'acquirente ha acquistato l'immobile.

Si evidenzia che il termine indicato è stato sospeso, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, per effetto dell'articolo 24 D.L. 23/2020.

## # 8

### **Agevolazioni “prima casa”: immobile pre-posseduto**

---

***Un mio cliente possiede un immobile acquistato con i benefici “prima casa”. Ora, dopo più di cinque anni, vorrebbe acquistarne un altro. Può beneficiare nuovamente delle agevolazioni?***

**A.S.**

---

Per godere dell'agevolazione collegata all'acquisto della “prima casa”, l'acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione.

Nel caso di specie, il contribuente, per poter godere dei benefici deve vendere l'immobile entro dodici mesi dal nuovo acquisto agevolato.

## # 7

### **Pagamento Rottamazione-ter**

---

***Rottamazione ter: le rate sospese del 2020 quando si devono pagare?***

**T.S.**

---

In relazione alla rata della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, in scadenza il 30 settembre, il termine ultimo di versamento è stato martedì 5 ottobre, per effetto dell'introduzione del termine di tolleranza di cinque giorni.

In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a scompenso delle somme dovute.

## # 6

### **Deducibilità del TFM**

---

**Il TFM in una snc semplificata va per competenza come il TFR.**

**ST. C. SRL**

---

Gli accantonamenti relativi al TFM sono deducibili, in capo alla società, nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, in base all'applicazione del principio di competenza economica, sempreché l'indennità risulti da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto.

In particolare, l'Agenzia delle entrate, con le risoluzioni 211/E/2008 e 124/E/2017, ha chiarito che, per effetto di espresso richiamo dall'articolo 105, comma 4, Tuir, all'articolo 17 Tuir, la deducibilità delle quote di accantonamento operate nell'esercizio del fondo TFM è subordinata al fatto che il diritto all'indennità risulti da atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Diversamente, tale accantonamento è indeducibile per competenza.

**# 5**

**Calcolo credito di imposta sanificazione e acquisto dpi**

---

**È possibile già calcolare l'importo del credito di imposta collegato alle spese di sanificazione e acquisto DPI?**

**R.G.**

---

Purtroppo no, in quanto la percentuale sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre.

In particolare, detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 1, ultimo periodo, D.L. 73/2021, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti.

**#4**

**Periodo minimo per l'applicazione della tassazione separata**

---

**Ai fini dell'applicazione della tassazione separata in capo al socio, è necessario che la partecipazione sia stata detenuta per cinque anni?**

**S.P.**

---

No, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, Tuir, al fine di applicare il regime di tassazione separata è sufficiente che, tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, siano trascorsi almeno 5 anni.

## # 3

### **Decorso dell'utilizzo del credito spese sanificazione e acquisto dpi**

---

***Il credito per spese di sanificazione e acquisto DPI può essere utilizzato in compensazione già ora?***

**E.M.**

---

Il credito di imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari, nel limite dell'importo fruibile, in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Tale provvedimento deve essere emanato entro il 12 novembre 2021.

Pertanto, nell'ipotesi di emanazione nell'ultimo giorno previsto, il credito può essere utilizzato dal 15 novembre, in quanto il 13 e il 14 cadono, rispettivamente, di sabato e di domenica.

## # 2

### **Criteri per la valorizzazione dei beni attribuiti**

---

***Con quali criteri devono essere valorizzati i beni attribuiti ai soci in caso di recesso?***

**T.S.**

---

I beni attribuiti al socio in caso di recesso devono essere valorizzati in base al valore normale.

La definizione di valore normale è contenuta nel comma 3, dell'articolo 9 Tuir, il quale prevede che *"per valore normale [...] si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore"*.

Dal testo normativo risulta evidente che la determinazione del valore normale dipende da vari fattori:

- il valore normale rappresenta un prezzo mediamente praticato, ovvero un prezzo ordinariamente praticato sul mercato;
- il valore normale varia in ragione di fattori spaziotemporali e commerciali. Ciò significa che l'indagine di mercato del punto precedente deve essere circoscritta ad uno specifico:
  1. stadio di commercializzazione del prodotto (quindi la determinazione del valore normale varia in caso di valorizzazione in capo al produttore, al grossista o al dettagliante);
  2. intervallo temporale;
  3. luogo geografico.

## # 1

### **Scadenza dell'invio del 730/2021 integrativo**

---

#### ***Quando scade l'invio del modello 730/2021 integrativo?***

**L.M.**

Il 30 settembre è scaduto il termine per l'invio del 730/2021.

I contribuenti, che avessero commessi errori, omissioni o dimenticanze, possono procedere alla rettifica del modello già inviato presentando un modello 730/2021 integrativo entro il 25 ottobre 2021.

In alternativa, i contribuenti possono presentare un modello Redditi PF 2021, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

Tale modello deve essere presentato entro il 30 novembre 2021.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## DICHIARAZIONI

### ***Il visto di conformità nel modello Redditi SC e modello Irap***

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

### **LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, i **crediti tributari** che risultano dal **modello Redditi** possono essere utilizzati in compensazione, con modello F24, dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la **dichiarazione** da cui risultano i suddetti: quindi in linea generale **a partire dal mese di gennaio**.

Tuttavia, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi per **importi superiori a 5.000 euro annui** può essere effettuata a partire dal **decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, con l'ulteriore adempimento di dover richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Un'eccezione è prevista per i soggetti che hanno conseguito un **livello di affidabilità fiscale ai fini Isa** individuato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; questi ultimi sono infatti **esonerati dall'apposizione del visto di conformità** per la **compensazione di crediti Ires e Irap** per un **importo non superiore a 20.000 euro**.

In particolare, con riferimento al periodo d'imposta 2020, il livello di affidabilità previsto per accedere al beneficio **dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione SC e Irap per la compensazione dei crediti** di importo non superiore a 20.000 euro deve essere pari a **8** (o **8,5** calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2019 e 2020).

Ai fini dichiarativi, nel **frontespizio dei modelli Redditi SC 2021** che ci apprestiamo a trasmettere entro il prossimo 30 novembre, nel caso di apposizione del visto di conformità, va sottoscritta l'apposita sezione.

<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	

Negli specifici campi vanno riportati il **codice fiscale del responsabile del CAF** e quello relativo allo stesso CAF, ovvero oppure va riportato il **codice fiscale del professionista** che rilascia il **visto di conformità** e che deve inoltre apporre la propria **firma**.

Inoltre, va barrata la casella **“Esonero dall'apposizione del visto di conformità”**, contenuta nell'ambito della Sezione dedicata alla **“Firma della dichiarazione”**, nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall'apposizione del visto di conformità per aver raggiunto il **livello di affidabilità fiscale Isa** di cui sopra.

Esonero dall'apposizione del visto di conformità	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Poiché per le società di capitali soggette al controllo contabile in base all'[articolo 2409-bis cod. civ.](#) il visto di conformità può essere **sostituito** dalla **sottoscrizione della dichiarazione**, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dal **soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli** previsti per il rilascio del visto ([articolo 2, comma 2, D.M. 164/1999](#)), in tal caso non andrà compilata la sezione del frontespizio relativa al “Visto di conformità” ma andrà sottoscritta la **casella “firma per attestazione”** presente nella Sezione **“firma della dichiarazione”**.

		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	FIRMA PER ATTESTAZIONE
Soggetto	Codice fiscale	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

In maniera analoga andrà compilato il **frontespizio della dichiarazione Irap**.

Per quanto riguarda i **controlli** che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità, finalizzati ad evitare **errori materiali e di calcolo** nella determinazione degli imponibili, delle imposte, delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, essi attengono ad una serie di riscontri, privi di valutazioni di merito, che sono elencati, in maniera non esaustiva e quindi oggetto di specifica integrazione, nell'Allegato A della [circolare AdE 28/E/2014](#).

In particolare, per quanto riguarda i **crediti fiscali**, i controlli devono perlomeno riguardare:

- in caso di dichiarazione **Redditi SC**:

1. l'esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
2. la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
3. il riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili, che deve coincidere con quanto indicato nel rigo RF4/5 del quadro dichiarativo;
4. la corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello ed alla relativa documentazione;
5. il controllo documentale delle detrazioni;
6. il controllo documentale dei crediti d'imposta;
7. il riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal modello redditi dell'anno precedente (mod. Redditi SC 2020)
8. il controllo delle compensazioni effettuate nell'anno 2020 del credito Ires;
9. il controllo delle ritenute d'acconto con le certificazioni ricevute;
10. il controllo dei pagamenti effettuati o sospesi con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
11. il controllo delle perdite pregresse utilizzabili in misura piena o limitata.

- In caso di **dichiarazione Irap**:

1. l'esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
2. la regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
3. la corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione;
4. il riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione;
5. il riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell'anno precedente;
6. il controllo delle compensazioni effettuate nell'anno;
7. il controllo dei pagamenti effettuati o sospesi con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo.

## ADEMPIMENTI

### **F24 telematico per l'accordo del debito pena lo scarto**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'accordo del debito d'imposta altrui ed il divieto di compensazione sono disciplinati dall'[articolo 1 D.Lgs. 124/2019](#), così come modificato dalla legge di conversione (L. 157/2019). In particolare, chiunque, ai sensi dell'[articolo 8, comma 2, L. 212/2000](#), si **accolla il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento** secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

Per il pagamento, in ogni caso, **è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante**. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#).

Con **atti di recupero** da notificare, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

- a) all'**accollante** le sanzioni di cui all'[articolo 13, commi 4 o 5, del D.Lgs. 471/1997](#);
- b) all'**accollato** la sanzione di cui all'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), recuperando l'importo in questione ed i relativi interessi. Per tale importo e per gli interessi l'accollante è **coobbligato in solido**.

Con il [provvedimento prot. n. 0244683 del 24.09.2021](#) sono state disciplinate le **modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24** ed individuate le ipotesi in cui le stesse si considerano **scartate**. Lo stesso provvedimento chiarisce, inoltre, il **regime sanzionatorio** applicabile alle violazioni delle modalità di esecuzione dell'accordo del debito altrui, nonché indica il procedimento per la riscossione degli importi dovuti.

Chiunque si **accolla il debito d'imposta altrui** procede al relativo **pagamento mediante modello F24** da presentare **esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto** della delega di pagamento. La delega è parimenti rifiutata qualora per il pagamento **si utilizzino in compensazione crediti dell'accollante**.

A fronte della previsione dell'[articolo 8 L. 212/2000](#), che consente sia l'estinzione delle obbligazioni tributarie tramite **compensazione** (comma 1), sia **l'accollito del debito d'imposta altrui** (comma 2), la [risoluzione 140/E/2017](#) chiarisce **che il debito accollato non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti dell'accollante**. Ciò in quanto la compensazione, salvo specifica eccezione, trova applicazione solo per i debiti (ed i contrapposti crediti) in essere tra i **medesimi soggetti e non tra soggetti diversi**.

Anche l'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) ha reso possibile l'eventuale compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte (oltre che dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali) soltanto in ipotesi di crediti

(a) **dello stesso periodo**,

(b) **nei confronti dei medesimi soggetti**.

Il provvedimento del 24 settembre dispone che in sede di **compilazione della delega** relativa all'accollito del debito, il contribuente indichi:

- nel campo **“Codice fiscale”**, il **codice fiscale dell'accollato**, soggetto passivo del rapporto tributario e **debitore originario**;
- nel campo **“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”**, il **codice fiscale dell'accollante**, soggetto che effettua il versamento in luogo dell'accollato, **unitamente al codice “80” denominato – “Accollante del debito di imposta”** istituito con la [risoluzione 59/E del 6 ottobre 2021](#).

<b>CONTRIBUENTE</b>											
PER ACCORDARE ALLA TECNICA CONVENIENTE											
Cognome, denominazione o ragione sociale											
Nome											
barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare											
DATI ANAGRAFICI											
data di nascita				sesso (M o F)				comune (o Stato estero) di nascita			
giorno	mese	anno									prov.
comune								prov.			
								via e numero civico			
DOMICILIO FISCALE											
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare											
codice identificativo											

Si evidenzia che i **versamenti effettuati in violazione delle modalità di esecuzione dell'accollito del debito altrui** stabilite dal provvedimento stesso, si **considerano come non avvenuti** a tutti gli effetti di legge.

Per l'accollato, l'omesso pagamento comporta il **recupero dell'imposta non versata e degli interessi**, nonché l'applicazione della sanzione di cui all'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), pari al **trenta per cento di ogni importo non versato**. Per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a novanta giorni**, la sanzione è **ridotta alla metà**. Salvo l'applicazione

dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#), per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a quindici giorni**, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un **quindicesimo per ciascun giorno di ritardo**.

L'accollante è **coobbligato in solido** con l'accollato limitatamente all'imposta non versata e agli interessi.

All'accollante si applica la sanzione di cui all'[articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#) (ossia la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato), qualora il **credito utilizzato sia esistente**. Al medesimo soggetto si applica la sanzione di cui al successivo comma 5 del citato articolo 13 (sanzione dal **cento al duecento per cento** della misura dei crediti stessi), qualora il credito utilizzato sia **inesistente**.

Per la riscossione degli importi l'Agenzia delle entrate emette l'atto di cui all'[articolo 1, comma 421, L. 311/2004](#), da notificare al contribuente con le modalità previste dall'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

## ACCERTAMENTO

### ***Apertura di pieghi, borse e casseforti nel corso di una verifica fiscale***

di Caterina Bruno

Seminario di specializzazione

### **LE PREVISIONI E LA RENDICONTAZIONE PERIODICA COME STRUMENTO GESTIONALE E DI COMPLIANCE CON LA NORMATIVA**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel corso delle operazioni di **accesso per verifica fiscale** presso i **locali del contribuente** ad opera dei militari della Guardia di Finanza ovvero dei funzionari delle Entrate può accadere che l'autorità procedente richieda **l'apertura di plichi, borse, casseforti e/o persino di email non ancora lette**, rinvenute nel luogo di accesso.

Cosa fare in tali occasioni? È possibile **opporsi a tale richiesta** in assenza di apposita autorizzazione ex [articolo 52 D.P.R. 633/1972](#) da parte dell'organo procedente? E in ipotesi di **consenso all'apertura** sarebbe possibile eccepire in seguito **l'inutilizzabilità dei dati irruzialmente acquisiti** ed utilizzati ai fini dell'accertamento?

La giurisprudenza offre **un'interessante casistica** utile, al ricorrere di tale fattispecie, all'assunzione da parte del **contribuente o del professionista** da esso delegato di un contegno che sia improntato alla **tutela del diritto di difesa** pur nel rispetto del **principio di collaborazione** con l'ente accertatore.

In merito **all'acquisizione di documenti** in sede di verifica si ricorda che essa può avvenire per **spontanea esibizione** da parte del contribuente e/o di un suo delegato ovvero per **materiale reperimento** da parte **dei verificatori**.

Tuttavia, la normativa prescrive la necessità di una **specifica autorizzazione** per l'assunzione da parte dell'organo procedente **di informazioni e/o documenti** la cui acquisizione renda necessaria la **compressione del diritto alla riservatezza e/o del segreto professionale**.

In particolare, l'[articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) prevede che, in sede di accesso, ispezioni e verifiche: **“È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di**

**documenti e la richiesta di notizie** relativamente ai quali è eccepito il **segreto professionale** ...”.

La norma parla di “**apertura coattiva**” il che porterebbe ad **escludere** che possa dirsi tale **l'ispezione di borse e/o plichi** avvenuta previo **consenso del titolare**.

Lo **Statuto del contribuente**, a sua volta, all'[articolo 12, comma 2 L. 212/2000](#) individua tra le **garanzie del contribuente** sottoposto a verifiche fiscali, il diritto ad “**essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché i diritti e gli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche**”.

Secondo il prevalente orientamento della Cassazione, **l'acquisizione irrituale** di elementi rilevanti ai fini **dell'accertamento fiscale**, stante l'assenza nell'ordinamento tributario di un **principio generale di inutilizzabilità** delle prove illegittimamente acquisite, **non comporta**, di per sé e in assenza di specifica previsione, **la loro inutilizzabilità**, salvo il caso in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come **l'inviolabilità della libertà personale** o del **domicilio** (cfr.: **Cassazione**, n. 29132/2018).

Ed è proprio sotto questo profilo che potrebbe invocarsi **l'illegittimità dell'acquisizione** di elementi **indiziari e/o probatori** rinvenuti a seguito dell'apertura **non autorizzata** di plichi, borse etc... rinvenute in occasione dell'accesso presso il contribuente ed **in assenza del consenso** di questi.

La **giurisprudenza della Cassazione** ha, infatti, assunto una **posizione non concorde** in ordine al **consenso** manifestato dal contribuente ed in particolar modo al fatto che esso possa sanare le acquisizioni probatorie eseguite **senza la prescritta autorizzazione** dell'autorità giudiziaria, soprattutto in quanto non vi è una specifica **previsione normativa** circa il rilievo da attribuire al **comportamento del contribuente**.

Secondo un primo orientamento (**Cassazione**, n. 14701/2018; n. 20253/2005), è **irrilevante il consenso** del contribuente, in quanto l'acquisizione della documentazione senza le necessarie garanzie di cui all'[articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) ne comporterebbe comunque l'inutilizzabilità; invece, seguendo un secondo orientamento **il consenso** del contribuente **escluderebbe l'inutilizzabilità** della documentazione acquisita **senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria** (**Cassazione**, n. 24306/2018; n. 737/2021).

La questione non è di poco momento atteso che nel primo caso, a prescindere dal contegno assunto dalla parte privata, **sarebbero inutilizzabili** i dati **irritualmente acquisiti** sì da divenire ininfluente la scelta del contribuente di accondiscendere alla richiesta di apertura dei verificatori; nel secondo caso invece, in assenza di autorizzazione, **la "collaborazione del contribuente"** sarebbe determinante nell'eliminazione del vizio, atteso che in presenza di un “**volontario adempimento**” non si verificherebbe “**l'apertura coattiva**” prevista dall'[articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972](#).

Secondo un diverso orientamento la **compressione del diritto alla segretezza**, quale declinazione del **diritto alla libertà personale**, avendo natura di diritto disponibile, non determinerebbe la sanzione dell'inutilizzabilità, in presenza del **volontario consenso del titolare** alla sua limitazione.

La questione è stata da ultimo rimessa alla valutazione delle **Sezioni Unite** dall'ordinanza della **Cassazione n. 10664/2021** e, in attesa di conoscerne gli esiti, si ritiene che le operazioni di verifica debbano comunque essere improntate al **rispetto dei principi di collaborazione** con l'azione amministrativa e di **tutela dei diritti del contribuente** attuabili tramite la verifica della **sussistenza delle necessarie autorizzazioni** per l'espletamento delle **attività di ispezione**, l'adempimento dell'onere informativo in favore del contribuente ed il ricorso allo **strumento della verbalizzazione** nel corso delle **operazioni di verifica**.

## ACCERTAMENTO

### **Compenso dell'avvocato del Comune al netto degli oneri contributivi e dell'IRAP**

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

## COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I **compensi professionali**, dovuti ai sensi dell'**articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 settembre 2000** per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, successivo a quello del primo settembre 1999, spettano, in conformità alla disposizione contenuta nell'**articolo 2115 cod. civ.**, nei casi non regolati *ratione temporis* dall'**articolo 1, comma 208, L. 266/2005**, **al netto** degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell'assicurazione Inail e **della imposta IRAP** gravante sulla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro.

È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 27315, depositata ieri 7 ottobre**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla richiesta di un avvocato (in servizio presso l'Avvocatura civica di un Comune) della **rideterminazione dell'esatto ammontare dei compensi professionali** a lui spettanti, **al netto di IRAP, CPDEL ed INAIL** a carico del Comune e la condanna di quest'ultimo alla ricostruzione della propria posizione retributiva, contributiva e previdenziale conseguente alla rideterminazione dei compensi.

**Il giudice di primo grado accoglieva la domanda** riguardante la corretta liquidazione dei compensi professionali, ma solo in relazione alla richiesta di determinazione degli stessi al netto dell'IRAP ed obbligava l'Amministrazione all'integrale ricostituzione della posizione retributiva, contributiva e previdenziale del ricorrente. Al fine di vedere accolte le domande rigettate in primo grado, l'avvocato **proponeva appello**, che veniva rigettato, mentre veniva accolto l'appello incidentale del Comune, con il quale era stata impugnata la statuizione che aveva accertato il diritto alla rideterminazione dei compensi professionali con conseguente condanna alla restituzione della somma indebitamente trattenuta.

Il professionista, pertanto, proponeva **ricorso per Cassazione** avverso tale sentenza, deducendo,

tra gli altri motivi, **la violazione dell'[articolo 3, D.Lgs. 446/1997](#)**, asserendo che il fatto che il Comune avesse versato l'IRAP, attingendo la somma dalla retribuzione del dipendente (con il sistema della trattenuta alla fonte), determinasse una **inversione del soggetto passivo d'imposta** non consentita dall'[articolo 3, D.Lgs. 446/1997](#).

Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno rammentato che l'**IRAP** è un'imposta che colpisce non i redditi personali, ma il **valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate** e, pertanto, non può che gravare sul datore di lavoro (cfr., C. Cost. sent. 21.05.2001 n. 156; Cass. Sez. Un. Sent. 26.05.2009 n. 12111; Cass. sent. 24.06.2016 n.23333).

Come anche affermato dalla Corte dei Conti, **il presupposto impositivo dell'IRAP si realizza in capo all'ente** che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell'imposta e **l'onere fiscale** non può gravare su di lui in relazione agli oneri di natura retributiva, bensì unicamente sull'ente datore di lavoro (**Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei Conti, 7.06.2010 n.33**).

Pertanto, come correttamente rilevato dal ricorrente, la disposizione contenuta nell'[articolo 1, L. 266/2005](#) (precisato che essa non regola, *ratione temporis*, la fattispecie dedotta in giudizio) nell'interpretazione data dalla Corte dei Conti, **esclude la riconducibilità dell'IRAP nell'ambito degli oneri riflessi**. Infatti, pur essendo l'Amministrazione tenuta ad erogare i compensi professionali senza trattenere la quota necessaria a pagare l'IRAP, essa è, nondimeno, **obbligata al rispetto della disciplina sulla copertura dei fondi** e, quindi, della regola della copertura finanziaria imposta dall'[articolo 81, comma 4, Cost.](#); «*con la conseguenza che* – afferma la Corte – *essa è tenuta a quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti accantonando le somme necessarie per fronteggiare l'onere IRAP, al pari di quanto è tenuta a fare per il pagamento delle altre retribuzioni al personale pubblico*».

Trattasi infine di principi che si pongono in continuità con quanto recentemente affermato dalla Cassazione che, seppur con riguardo ad una fattispecie diversa da quella in esame, per il principio di necessaria copertura della spesa pubblica, le amministrazioni devono quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati **al netto degli oneri assicurativi e previdenziali** (cfr. [Cass. civ. sent.13.08.2019 n. 21398](#)).

In virtù delle suesposte argomentazioni, la Corte ha **cassato la sentenza impugnata con rinvio** alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione affinché decida nel merito, **alla luce del principio di diritto** enunciato.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Sentiero delle Leggende, Val di Fassa***

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

Il **Sentiero delle Leggende in Val di Fassa** è un percorso perfetto per le famiglie con bambini piccoli anche in passeggino, dove si potranno ammirare paesaggi suggestivi e sentirsi coccolati dalle **Dolomiti**. Il percorso è di circa 2,5 km., con sentieri a tratti pianeggianti. Il tempo di percorrenza è di circa due ore e durante il tragitto si incontrano i pannelli di **Re Laurino** in cui sono raccontate le fantastiche storie del posto.

Partendo da **Pian Pecei** si seguono i cartelli che indicano il Sentiero delle Leggende e durante la camminata si potranno scoprire sei fantastiche storie di cui ti darò solo un accenno:

- **Stregoni dei Mugoni:** in Val di Fassa un gruppo di stregoni malvagi perseguitava gli abitanti che per salvarsi costruirono santuari e chiese, rese vane dalla ferocia degli stregoni. La salvezza della valle arrivò grazie a un frate francescano che affrontò il capo degli stregoni con una terribile battaglia durata secoli e che terminò con la loro trasformazione in roccia.
- **Gordo e Vinella:** una storia d'amore a lieto fine. Vinella grazie a un rododendro bianco liberò il suo amato Gordo dall'incantesimo delle streghe che lo avevano imprigionato in un tronco.
- **Enrosadira:** in questa tappa scoprirai perché le Dolomiti si tingono di rosa al tramonto e all'alba, ma questo fenomeno è visibile solo nella **conca del Catinaccio**.
- **Lago d'Antermoia:** un musicista scoprì come interrompere il terribile incantesimo che gravava sulle sue mani e gli impediva di suonare. Nel farlo perse la sua amata e dalla sua disperazione nacque il lago che porta il nome della sua innamorata, Antermoia.
- **Re Laurino e la leggenda delle Rose:** durante un torneo Re Laurino vide Similde e se ne innamorò, la rapì e la portò con sé. Il promesso sposo di Similde con l'aiuto dei guerrieri si recò sul Catinaccio. Il Re Laurino si nascose nel suo giardino di rose. Ma i guerrieri lo scoprirono e lo imprigionarono. Il Re a quel punto lanciò una maledizione al suo giardino: nessuno né di giorno, né di notte avrebbe potuto più ammirarlo. Dimenticò l'alba e il tramonto, ed è così che al sorgere e al tramontare del sole le rocce del Catinaccio si colorano di un meraviglioso rosa.
- **La Sorgente dell'Oblio:** qui si racconta di una sorgente magica, bere l'acqua che sgorgava dalle rocce permetteva di ricominciare a vivere dimenticando tutto il passato.

Al termine delle sei tappe si arriva alla **piana di Gardeccia**, dove si trovano tre ristori per concedersi una pausa a base di piatti tipici dolci e salati.

Per il rientro è possibile rifare il percorso a ritroso, ma si può anche imboccare il **Sentiero della**

**Foresta 540** in cui si trovano pannelli informativi sulla flora e sulla fauna del posto. In circa un'ora di cammino si arriva alla terrazza del **Ciampedie** per ritrovarsi avvolti dal panorama di tutta la Val di Fassa. Con i passeggiini è consigliata la discesa in seggiovia fino a Pian Pecei e poi con la **seggiovia Vajolet** si ritorna al parcheggio a fondo valle.

Il Sentiero delle Leggende è sicuramente una delle mete che ti farà sentire non solo a contatto con la natura, ma anche percepire la magia che regna durante tutta la passeggiata.



**Montagnetop.it**

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

**ESPLORA IL SITO**